



# CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 30/07/2021**

**N° Delibera: 31**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Ordinaria di Prima convocazione

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 ED APPROVAZIONE PEF 2021.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio con convocazione alle ore **15:30**, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:  
il Consiglio Comunale.

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	LEMBO MARINO	X		8	D'ORAZI BRUNO	X	
2	LEMBO CIRO	X		9	TORTORIELLO GIAN GIULIANO	X	
3	MAZZINA PAOLA	X		10	FEDERICO COSTANTINO	X	
4	CIUCCIO SALVATORE	X		11	FALCO PAOLO	X	
5	DE SIMONE ANNA	X		12	ESPOSITO MELANIA	X	
6	DI MEGLIO LUDOVICA	X		13	BOZZAOTRE ROBERTO		X
7	ROMANO ENRICO	X					

Totale Presenti n. 12 Totale Assenti n. 1

Presiede il Presidente del Consiglio Di Meglio Ludovica

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, **Dott.ssa Viviana di Gennaro.**

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.

Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

Alle ore 15.56 il Segretario Generale procede con l'appello nominale. Sono presenti 10 Consiglieri. Assenti i Consiglieri Ciro Lembo e Bruno D'Orazi.

Il Consigliere Bozzaotre ha presentato con nota depositata al protocollo in data 29 luglio u.s. le proprie dimissioni da Consigliere Comunale.

Il Sindaco, preliminarmente, prende la parola e chiede di ricordare, come consuetudine, i capresi che sono scomparsi negli ultimi giorni. Ricorda la figura di Alberto Pipolo, persona a modo, molto gioviale, il suo obiettivo, come gli ricordava sempre, era arrivare a 100 anni. Esprime il cordoglio del Consiglio Comunale alla famiglia. Ricorda poi il grave incidente del 22 luglio che è costato la vita al giovane autista, dove ci sono ancora accertamenti in corso e indagini da parte della magistratura, ci sono molti feriti capresi e non che si stanno riprendendo, una famiglia del nord è ancora ricoverata a Napoli, un bambino, al Santo Bono, con lesioni abbastanza serie. L'augurio è di risolvere rapidamente i propri problemi e di tornare serenamente alle proprie famiglie al più presto. C'è stata una grande partecipazione e solidarietà da parte di tutti, dei capresi, dei volontari, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, del personale medico dell'ospedale, degli inservienti. Il più vivo ringraziamento, nell'interpretare il pensiero dell'intera isola, va a tutti i volontari, FF.OO, elicotteristi e gli altri che hanno fatto un grandissimo lavoro per limitare i danni. Minuto raccoglimento Alberto Pipolo ed Emanuele. La grande coordinazione con il Direttore Generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Verdoliva e la dirigente dell'Ospedale Capilupi dottoressa Lo Sardo ha consentito di spostare su Capri spostato con elicotteri medici e personale ed ha evitato, grazie alla tempestività dei soccorsi, ulteriori danni per questa tragedia. Il giovane autista deceduto, al di là della dinamica che sarà accertata da parte della Magistratura, non caprese, era un ragazzo che conoscevamo tutti quanti, partecipava all'attività di volontariato a Napoli con la Croce Rossa. Molto gentile e disponibile, lascia un vuoto nella nostra comunità a cui si era ben adattato. In questo momento abbiamo una situazione molto complicata a M.Grande, in quanto la spiaggia è completamente bloccata con l'unico accesso fermo sotto sequestro, con lo stabilimento balneare ha avuto danni. Si sono fatti diversi incontri con i magistrati per rimuovere il bus per sottoporlo a tutti i controlli ed a tale scopo, si sta organizzando l'operazione di rimozione con l'utilizzo di un elicottero nel più breve tempo possibile, seguendo tutte le norme di messa in sicurezza per liberare gli accessi. La situazione dell'intasamento del traffico a M. Grande è molto delicata. Al proposito si è tenuta una riunione in Regione Campania con il Presidente della Commissione Cascone, con il delegato della Città Metropolitana e le aziende di trasporto in quanto non ci sono bus sufficienti perché in parte ritirati per collaudi, si sta cercando di sbloccare i nuovi bus da parte della Regione e messa a disposizione da parte di Staiano di suoi bus. La prima fase è quella di uscire dall'emergenza. L'attraversare M. Grande è una questione molto delicata. Si pone il problema che l'azienda di trasporto mostra delle carenze gravi e visibili, il come gestire la mobilità sul territorio è una problematica che va affrontata, tenendo conto di tante situazioni. I funerali di Emanuele ci saranno alle 16.00 di martedì prossimo a S.D. Maggiore. Il Sindaco parteciperà per rendere omaggio a questa famiglia. Conclude ribadendo la massima assistenza alle famiglie, sostegno ai feriti, affetto e vicinanza e cordoglio alla famiglia di Emanuele. A nome del Consiglio Comunale esprime ai famigliari le più sentite condoglianze. Invita quindi il Consiglio Comunale a ricordare queste persone ed a rispettare un minuto di raccoglimento.

Alle ore 16 si prende atto della presenza del Consigliere Bruno D'Orazi. I presenti sono ora 11.

Interviene il Consigliere Falco ricorda il povero autista che non ce l'ha fatta e che in molti erano lì. Si è trattato di un grande momento di solidarietà e di unità da parte di tutti nel dare soccorso. Si dice da anni di fortificare la assistenza sanitaria sull'isola per attrezzare il più possibile ospedale al fine di una risposta immediata. Si è vissuto un dramma per perdita dell'autista e nello stesso tempo si è assistito ad un miracolo. Per quanto riguarda il povero autista con un serio trauma si è cercato di

rianimarlo al fine del trasferimento in ospedale per operarlo. Ci sono ancora pazienti in prognosi riservata e ci poteva essere una situazione peggiore. Ripete che in ospedale si ha una sola sacca di sangue e sulla scorta di questo in inverno si avrebbe avuto bisogno di qualcosa in più. Esprime un encomio a tutti ed il ringraziamento da parte del suo Gruppo.

Si rispetta un minuto di raccoglimento.

Il Sindaco comunica che il Consigliere Bozzaotre si è dimesso dal Consiglio comunale per sopraggiunte possibilità nella sua vita lavorativa privata. Se ne prende atto in Consiglio. Ricorda che tante volte ha avuto modo di scontrarsi con lui nella passata consiliatura quando Bozzaotre ricopriva il ruolo di consigliere di maggioranza e di vice Sindaco e poi da Consigliere di minoranza ma sempre in un dialogo costruttivo. Dispiace che si sia dimesso ma ritiene che sia stato corretto anche perché nella vita bisogna fare delle scelte. Al di là delle posizioni politiche si è sempre trattato di un rapporto equilibrato, di confronto tra maggioranza e minoranza. Saluta il Consigliere Roberto Bozzaotre che intraprende altre strade con il riconoscimento, nella differenza dei ruoli, del suo lavoro fatto sempre nell'interesse del paese e della Comunità.

Il Consigliere Federico, approfitta dell'intervento del Sindaco, per fare un commento, una valutazione sulle dimissioni del Consigliere Bozzaotre. Dichiaro che raramente ha visto Consiglieri Comunali di opposizione dare tanto impegno e tanta capacità di intervento, di lavoro e di funzione nel ruolo di Consigliere di opposizione. Crede che questo sia un elemento di cui si debba dare atto ma gli sembra che la Maggioranza l'abbia già fatto con l'intervento che lo ha preceduto. Fa una battuta affermando che Roberto Bozzaotre ha concretamente e praticamente dimostrato ciò che è il nome della lista di cui faceva parte, Capri Vera perché Roberto Bozzaotre è stato un rappresentante di una Capri vera, e sicuramente si tratta di una posizione che non può essere disconosciuta e dimenticata da parte di questo CC che ha avuto il piacere e l'onore di avere un componente così dedito a seguire gli interessi di questo paese e della popolazione di Capri, come raramente, ripete, ha avuto modo di vedere. Lo saluta con particolare affetto e simpatia ed è sicuro che il suo contributo alla vita politica di Capri continuerà anche nel prosieguo.

Il Consigliere Falco formula i saluti e i ringraziamenti a Roberto Bozzaotre per gli anni di duro lavoro che lo hanno visto Vice Sindaco di Maggioranza e poi all'opposizione con la stessa capacità di studiare carte, di dialogare quando necessario e di ribattere. Dichiaro che Roberto veramente è stato e sarà, vista la giovane età, una risorsa per Capri e per tutti, al di là delle visioni amministrative e politiche, perché le persone cambiano ma le idee restano. Alla fine ritiene che Roberto tornerà sulla scena politica e saprà fare bene in futuro. E' l'augurio che gli fa come consigliere e come amico, dopo aver imparato a conoscerlo in questi anni, augurandogli buon lavoro per quello che potrà fare ad Anacapri.

Il Presidente in riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, adempimenti preliminari con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, riferisce che l'approvazione è rinviata alla prossima seduta, in quanto la Segreteria non è riuscita a rendere disponibili i verbali in tempi congrui. Chiede quindi al Gruppo di minoranza se hanno individuato un nuovo capogruppo.

Per quanto riguarda la nomina del nuovo capogruppo di Capri Vera, il Consigliere Federico afferma che in questo Consiglio si tratta di solo un saluto, di un atto informale e nella prossima seduta ci sarà la presa atto con la surroga e la nomina del nuovo capogruppo.

Il Presidente invita quindi alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 ED APPROVAZIONE PEF 2021

Relaziona sul punto l'Assessore Ciuccio: Ci si accinge finalmente ad approvare le tariffe della TARI 2021, come scaturito dalla presentazione del PEF, con una procedura relativamente nuova in quanto anche nello scorso si dava atto che il Comune poteva approvare le tariffe del 2019. Quest'anno si è tenuto conto del PEF e soprattutto della validazione che ha fatto l'Ato in base alla delibera approvata in CC. In base al Pef e alla validazione da parte dell'Ato, secondo gli indirizzi dettati dall'Amministrazione, si è riusciti, in linea di massima, ad ottenere un minimo di riduzione sulle utenze domestiche, dovuta al risparmio dei costi da parte della Capri Servizi nel corso dell'anno, come si è visto in occasione dell'approvazione del bilancio della società. Un altro importante elemento che si va a verificare e ad approvare è relativo alla riduzione che, quest'anno, si avrà riduzione sulle utenze non domestiche in seguito alle penalizzazioni dovute all'emergenza Covid. Accertato che lo Stato ha messo a disposizione la cifra di 472,649 euro, sarà ridotta in bolletta, di pari importo, la Tari a carico delle attività non domestiche, per incentivare le attività e migliorare la qualità del servizio ed anche l'occupazione dei lavoratori stagionali che tanto stanno soffrendo in questo periodo. Prendendo atto della validazione, si fissano anche le scadenze anche se per motivi tecnici non si è potuto rinviare all'anno successivo, per l'equilibrio di bilancio dal punto di vista della cassa. Per cui si è spostato tutto entro l'anno 2021. Come è stato fatto nell'anno precedente, non si parte subito con il coattivo, si cerca di non vessare i contribuenti e si cerca, proprio nell'ottica della collaborazione tra Pubblica Amministrazione e contribuenti, di concordare i pagamenti con eventuali, possibili rinvii su accertati motivi finanziari, di crisi o di oggettive necessità da parte delle utenze non domestiche. Vi invito ad approvare la proposta così come presentata.

Il Consigliere Falco preannuncia il voto contrario del suo Gruppo a quanto proposto dalla Maggioranza perché, rileggendo il documento, si è rilevato che è stato utilizzato il 25% assegnato dalla legge per il Covid nel 2019 e non c'è stata nessuna integrazione comunale, così come aveva richiesto e proposto il suo Gruppo, anche in fase di rendiconto di bilancio.

Si prende atto della presenza del Vice Sindaco Lembo. I presenti sono ora 12.

Il Presidente invita quindi a passare alla votazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... " *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai](#)*

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 29/10/2020 il quale al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,

*compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l’art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato *“... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Capri, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO NAPOLI 3;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 4.368.667,92;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 5.155.863,98;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

Acquisiti:

**a)** la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con proprio provvedimento PG. n. 15629/2021 l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato NA3, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Visto l'articolo 16 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni;

Considerato che a seguito dell'emergenza COVID-19 il Governo centrale ha stanziato con:

- l'art. 6 del D.L. 73/2021 trasferimenti compensativi ai fini TARI, per euro 472.649,00, per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- l'art. 53 dello stesso dl 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L'espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Preso atto che con D.L. 73/2021, il comune di Capri risulta beneficiario di un trasferimento compensativo pari ad €. 472.649,00, per eventuali agevolazioni concesse alle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di limitazione o di chiusura, a seguito della

emergenza COVID-19, annualità 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.73/2021 “Sostegni bis”;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (**All. A**), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato NA3, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 4.368.667,92 *così ripartiti:*

*COSTI FISSI* € 1.662.592,32

*COSTI VARIABILI* € 2.706.075,60

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019<sup>1</sup>, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in:  
27,4346 % a carico delle utenze domestiche;  
72,5654 % a carico delle utenze non domestiche;

Viste

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 15/07/2021 con la quale è stato approvato il PEF 2020 a seguito di validazione dell'Ente d'ambito NA3;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” approvati per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

---

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...*”;

*Considerato che il Comune di Capri ha optato, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, per il disposto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021, così come modificato dal D.L. 99/2021;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile prot. n. 16671 del 27/07/2021, allegato alla presente deliberazione;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente Votazione, espressa per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti:

Favorevoli 9

Contrari 3 (Falco, Esposito, Federico)

### **DELIBERA**

- a) richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2021, il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato ATO NA3, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- b) di approvare per l'anno 2021, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, allegate alla presente proposta di deliberazione;
- c) di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
  - esonero dal pagamento TARI anno 2021, nella misura del 25%, per le utenze **non domestiche** interessate dai provvedimenti di restrizione o chiusura per COVID 19, il cui costo di €. 472.649,00 viene posto a carico dei trasferimenti dello Stato all'uopo destinati per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.73/2021 "Decreto Sostegni bis";
- d) di quantificare in € 4.368.667,92 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- e) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI, sarà versato dai contribuenti, direttamente alla Città Metropolitana di Napoli, utilizzando apposito codice tributo, da utilizzare sul modello di autoliquidazione;
- f) di fissare per il pagamento della TARI 2021 le seguenti scadenze:
  - a. 1 rata 31/10/2021 o unica soluzione;
  - b. 2 rata 30/11/2021;
  - c. 3 rata 31/12/2021;
- g) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con la seguente successiva Votazione, espressa per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti:

Favorevoli 9

Contrari 3 (Falco, Esposito, Federico)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

